



# Comune di Civitella Messer Raimondo

## Provincia di Chieti

(Copia)

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta N. 7

del 26-06-2020

OGGETTO : SERVIZIO DI GESTIONE TARI. APPROVAZIONE TARIFFE 2020 AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ART. 107 DEL D.L. 18/2000

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore 19:23 nella sala consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Prima ed in seduta Pubblica di Ordinaria convocazione.

#### all'appello risultano

	Presenti/Assenti	
Danilo D'Orazio	Presente	
Davide Angelucci	Presente	
Antonio D'Orazio	Presente	
Mario Masciantonio	Presente	
Roberta Di Sebastiano	Presente	
Sabatino Di Guglielmo	Presente	
Giovanni Masciantonio	Presente	
Stefan Gheciu	Presente	
Gianfranco D'Orazio	Presente	
Fabrizio Di Guglielmo	Presente	
Adele Garzarella	Presente	
Totale	Presenti 11	Assenti 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale ROBERTA SANTINI

Punto n. 6 o.d.g.

Il sindaco legge la proposta. Si porta a votazione la proposta.

Risultati votazione: 11 favorevoli D'Orazio Danilo, Angelucci, D'Orazio Antonio, Di Sebastiano Roberta, Di Guglielmo Sabatino, Masciantonio Mario, Masciantonio Giovanni, Gheciu, D'Orazio Gianfranco, Di Guglielmo Fabrizio, Garzarella.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Sindaco

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressi dal Responsabile del Settore contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Settore contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti:

presenti	11
favorevoli	11
contrari	0
astenuti	0

#### **DELIBERA**

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta di deliberazione recependola integralmente in tutte le sue parti.

Successivamente, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti:

presenti	11
favorevoli	11
contrari	0
astenuti	

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 09.09.2014 è stato approvato il "REGOLAMENTO per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) quale componente (IUC), così come modificato con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 05.08.2015, in cui, tra l'altro, sono distintamente disciplinate due componenti dell'Imposta Comunale Unica "IUC" istituita dall'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013, quali l'Imposta Municipale Propria "IMU" e la Tariffa Rifiuti "TARI";

**RICORDATO**, in particolar modo, che la componente TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, disciplinata dall'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013:

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

**RICHIAMATI** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 639**, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...”;
- **il comma 652**, così come modificato da ultimo dall'art. 57-bis, c. 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, **per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”
- **il comma 653** ai sensi del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

**RICHIAMATE** quindi,

- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in

data 14 febbraio 2019;

- la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “... *Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) ...*” nella quale si rappresenta che “... *ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ...*” e questo in quanto, da un lato “... *i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (...), si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche,* ma non possono tener conto “... *della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...*”, e dall’altro che “... *gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate ...*”;

**CONSIDERATO**, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*”;

**RILEVATO** che l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

**PRESO ATTO** che la citata deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA definisce all’art. 6 la procedura di approvazione del piano economico finanziario, delineando il seguente percorso:

- a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

**PRESO ATTO** che il successivo art. 7 della delibera n. 443/2019 prevede “meccanismi di garanzia” del funzionamento del sistema e che, in particolare, in caso di inerzia del gestore nella predisposizione del PEF, l’ente territorialmente competente che ha richiesto i dati e gli atti ne dà comunicazione all’ARERA, la quale provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l’adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi di procedere irrogando sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo ai limiti previsti dall’articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/1995, “*salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri*”;

**RICHIAMATA** la Nota IFEL dell'11 marzo 2020 - comunicato dell'11 marzo 2020 "Emergenza COVID-19" con la quale l'ARERA informa, tra l'altro, che **"con particolare riferimento ai settori ambientali"**, "sta valutando ipotesi di rinvio delle scadenze fissate che garantiscano un ordinato processo di recepimento del processo di regolazione e, più in generale, **l'esigenza di rinviare altre scadenze** per adempimenti previsti dalla regolazione" ed in particolare il termine tassativo fissato dalla legge al 30 aprile p.v. Per quanto si possa necessitare di una proroga di tale termine, in connessione dell'emergenza epidemiologica in corso, resta in ogni caso estremamente precaria la possibilità di corretta applicazione del nuovo metodo da parte della generalità dei Comuni e degli altri soggetti, pubblici e privati, che concorrono al nuovo processo di regolazione.

**VISTI** altresì

- l'ulteriore Comunicato ARERA del 24 marzo 2020 *"Emergenza Covid-19. Misure sulle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo"* alla luce delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia")" con la quale si comunica che il **termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"** (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020).
- Il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

**DATO ATTO** che l'Autorità ritiene che, nella situazione di emergenza che attualmente interessa il Paese, la ricerca di soluzioni debba comunque perseguire una logica di miglioramento generalizzato rispetto alle criticità riscontrate, evitando di generarne ulteriori. Da questo punto di vista, se può apparire chiara la ratio della deroga rispetto al principio della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, stabilito dal comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, peraltro già prevista dalla regolazione vigente, appare molto meno evidente la necessità di derogare alle regole di trasparenza e di correttezza dei calcoli stabilite dal MTR - approvato con deliberazione 443/2019/R/rif - che, in quanto tali, hanno proprio il compito di identificare la soglia dei costi efficienti da ammettere a copertura. Solo a valle di una corretta applicazione delle regole di calcolo tariffario è possibile valutare una deroga alla copertura dei costi. La duplice deroga sia alla copertura dei costi, sia alla corretta applicazione dei calcoli per la loro determinazione, svincolando la determinazione delle tariffe della TARI e di quella corrispettiva dalla elaborazione del PEF, può rappresentare un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere. L'Autorità intende vigilare affinché simili comportamenti non si traducano in ulteriori criticità per una platea di enti locali, gestori e fruitori del servizio già profondamente provata dall'emergenza.

Allo stesso tempo, l'emergenza epidemiologica si sta riflettendo in crescenti difficoltà operative per i soggetti attivi nella filiera del settore dei rifiuti. L'attenta individuazione di queste criticità emergenti - in cui si possono ricomprendere quelle relative alla raccolta dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al contagio, con i possibili riflessi in termini di tenuta della struttura delle filiere di raccolta sin qui sviluppate nel Paese, nonché delle infrastrutture di recupero e smaltimento - deve,

ad avviso dell'Autorità, essere considerata nell'ambito di una visione complessiva di equilibrio economico e finanziario del settore e delle connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio. L'Autorità ritiene necessario, per i profili di competenza, procedere in tempi ravvicinati alla elaborazione di provvedimenti che, nell'ambito della menzionata visione complessiva, permettano al settore di preservare gli imprescindibili profili di tutela dell'utenza, le caratteristiche di eccellenza industriale, nonché di gestire con strumenti adeguati la fase emergenziale. Talune forme di discrezionalità asseritamente ottenute da alcune amministrazioni, non devono e non possono mettere il settore in una situazione ulteriormente confusa.

L'Autorità, pertanto, in ossequio al mandato istituzionale ricevuto, intende adottare, nel breve, tutte le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile, in grado di tutelare tutti i soggetti interessati

**RITENUTO** quindi avvalersi del disposto del comma 5 del richiamato articolo 107 del D.L. 18/2020 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.03.2019 con la quale, tra l'altro, si approvavano le tariffe della TARI anno 2019;

**CONSIDERATO**, ai fini della determinazione delle tariffe nella suddetta deliberazione di C.C., che:

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle ventuno categorie previste dal DPR 158/1999, il calcolo avviene sulla base della superficie;

**DATO ATTO** che

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte;
- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l'ente la scelta dei coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999;

**RICORDATO** che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito attraverso un affidamento in house alla ECO.LAN Spa;

**VISTI:**

1. l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i

- servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;*
2. l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
  3. l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
  4. l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, in merito all’obbligo di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale delle delibere di approvazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;
  5. la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
  6. la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

**PRECISATO che per il calcolo delle Tariffe domestiche e non domestiche per l’anno 2019, nel rispetto del principio normativo della TARI “chi inquina paga” si sono applicati i criteri di cui al comma 651 dell’ art. 1 della Legge 147/2013, passando da un calcolo “semplificato”, dove le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea venivano determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, ad un metodo “normalizzato”, dove più fattori contribuiscono alla determinazione della tariffa stessa.**

**RITENUTO** dover approvare le tariffe TARI anno 2019 anche per l’anno 2020 come da prospetto allegato, che forma parte integrante della presente, tenuto conto di quanto sopra esplicitato;

**RICHIAMATO**, inoltre, l’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 che ha istituito il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, ed ha stabilito di determinarlo in percentuale sulle tariffe stabilite dai comuni per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel testo vigente così come precisato in appendice all’articolo stesso: *“Articolo modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 14 gennaio 1993, n. 10 e, successivamente, abrogato dall’art. 264, comma 1, lett. n), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In seguito, la predetta lett. n), dell’art. 264, comma 1, D.Lgs. 152/2006 è stata a sua volta soppressa dall’art. 2, comma 44, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, che ha altresì fatto salva, dalla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 4/2008, l’applicazione del tributo di cui al presente articolo”*, che per la Provincia di Chieti è pari al 5%;

**VISTO** il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

**VISTO** inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

**PRESO ATTO** che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 maggio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*";

**VISTO:**

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per l'applicazione della IUC, componente TARI;
- il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITI** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del settore finanziario, ai sensi del combinato disposto dell'art.49, comma 1, e 147 *bis* comma 1 del D.Lgs. n.267/2000;

### **PROPONE**

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di approvare** per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 15 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche avvalendosi disposto del comma 5 dell'articolo 107 del D.L. 18/2020 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021". ;
3. **di dare atto** ai sensi del disposto di cui sopra che si provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 entro il 31.12.2020;
4. **di dare atto** altresì che alle tariffe applicate da questo Ente, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992, nella misura determinata dall'amministrazione provinciale di Chieti;
5. di fissare le scadenze per il pagamento della TARI 2020, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con atto di CC n. 17 del 20/08/2014 e modificato con delibera C.C. 18 del 05/08/2015, come di seguito come di seguito:

**I RATA ENTRO IL 30 LUGLIO 2020**

**II RATA ENTRO IL 30 OTTOBRE 2020**

6. di stabilire che per la **rata unica soluzione** la scadenza è fissata per il: **07 AGOSTO 2020**



7. **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Ritenuto** che la presente deliberazione debba avere immediata esecuzione, stante l'urgenza;  
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

### **PROPONE**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to Danilo D'Orazio

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to ROBERTA SANTINI

---

- 
- Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni decorrenti da oggi 29-06-2020 n. 276 (art. 124, 1° comma, D.Lgs. 267/2000);
  - Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, TUEL 267/2000);

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to ROBERTA SANTINI

---

---

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Addi' 29-06-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

ROBERTA SANTINI

---

## PARERI DELIBERAZIONE N. 7 DEL 26-06-2020

"SERVIZIO DI GESTIONE TARI. APPROVAZIONE TARIFFE 2020 AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ART. 107 DEL D.L. 18/2000".

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: **Favorevole**

03-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (F.to Paolo Scioli)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: **Favorevole**

03-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (F.to Paolo Scioli)

**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	2.899,00	0,75	19,00	0,60	0,232167	67,069554
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	14.220,00	0,88	80,00	1,43	0,272409	159,849105
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	9.855,00	1,00	59,00	1,80	0,309556	201,208663
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	6.158,00	1,08	30,00	2,20	0,334321	245,921700
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	1.689,00	1,11	10,00	3,00	0,343607	335,347773
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	976,00	1,10	4,00	3,50	0,340512	391,239068
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Compostaggio domestico	312,00	0,79	1,00	1,28	0,245168	143,864194
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-UNICO OCCUPANTE	10.415,00	0,63	80,00	0,51	0,197342	57,009121
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-UNICO OCCUPANTE	100,00	0,85	1,00	1,53	0,263123	171,027364
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-UNICO OCCUPANTE-Compostaggio domestico	2.554,00	0,56	17,00	0,45	0,174125	50,302165
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-NON RESIDENTE	0,00	0,63	0,00	0,51	0,197342	57,009121
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-NON RESIDENTE	2.939,00	0,74	28,00	1,21	0,231548	135,871739
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-USO STAGIONALE UTENZE DOMESTICHE E NON	475,00	0,63	7,00	0,51	0,197342	57,009121
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-USO STAGIONALE UTENZE	15.076,00	0,74	162,00	1,21	0,231548	135,871739

Piano finanziario T.A.R.I.

	DOMESTICHE E NON						
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-USO STAGIONALE UTENZE DOMESTICHE E NON	135,00	0,85	1,00	1,53	0,263123	171,027364
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-USO STAGIONALE UTENZE DOMESTICHE E NON	294,00	0,66	2,00	1,07	0,204307	119,886828
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-SENZA ALLACCI ALLE UTENZE DOM.E NON DO	556,00	0,75	237,00	0,60	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-SENZA ALLACCI ALLE UTENZE DOM.E NON D	756,00	0,88	15,00	1,43	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-SMALT. RIFIUTI SPECIALI A CARICO PRODUT	0,00	0,75	1,00	0,60	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Smalt.rifiuti speciali a carico productt	40,00	0,75	1,00	0,60	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-IN RISTRUTTURAZIONE	0,00	0,75	2,00	0,60	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Compostaggio domestico	373,00	0,67	2,00	0,54	0,208950	60,362599
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Compostaggio domestico	6.398,00	0,79	33,00	1,28	0,245168	143,864194
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Compostaggio domestico	2.646,00	0,90	13,00	1,62	0,278601	181,087797
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Compostaggio domestico	1.651,00	0,97	8,00	1,98	0,300889	221,329530
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Compostaggio domestico	754,00	0,99	3,00	2,70	0,309247	301,812995
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-Compostaggio domestico	359,00	0,99	3,00	3,15	0,306461	352,115161
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Portatore di Handicap art.3, comma 3, l	213,00	0,63	3,00	0,51	0,197342	57,009121
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Portatore di Handicap art.3, comma 3,	167,00	0,74	1,00	1,21	0,231548	135,871739
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Portatore di	686,00	0,85	3,00	1,53	0,263123	171,027364

Piano finanziario TA.RI.

---

	Handicap art.3, comma 3,						
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-PENSIONATI AIRE	55,00	<b>0,29</b>	2,00	<b>0,47</b>	<b>0,090792</b>	<b>53,275582</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-PENSIONATI AIRE	180,00	<b>0,35</b>	1,00	<b>0,73</b>	<b>0,111409</b>	<b>81,958995</b>

**TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE**

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	563,00	0,89	7,80	0,413939	1,510679
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	310,00	0,90	7,89	0,418590	1,528110
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	374,00	0,94	8,24	0,437194	1,595897
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	51,00	1,02	8,98	0,474402	1,739218
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	217,00	0,78	6,85	0,362778	1,326686
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	113,00	0,95	7,34	0,441845	1,421588
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	81,00	4,38	38,50	2,037139	7,456559
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	330,00	1,70	21,00	0,790670	4,067214
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-USO STAGIONALE UTENZE DOMESTICHE	214,00	0,76	6,70	0,355801	1,298893
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA- USO STAGIONALE U	34,00	0,79	7,00	0,371615	1,356512
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-USO STAGIONALE U	170,00	0,80	6,23	0,375568	1,208350
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE- SENZA ALLACCI ALLE UTENZE D	0,00	1,02	8,98	0,000000	0,000000
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-SENZA ALLACCI AL	0,00	0,78	6,85	0,000000	0,000000
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-SENZA ALLACCI AL	0,00	0,95	7,34	0,000000	0,000000
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-SENZA ALLACCI AL	0,00	1,70	21,00	0,000000	0,000000
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-SMALT. RIFIUTI S	1.444,00	0,78	6,85	0,000000	0,000000

**CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI**

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso prececente	O4= Add.prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1.1-Usò domestico-Un componente	37	9.567,03	0,00	9.567,03	478,35	10.767,68	1.200,65	4,78%	538,38	60,03
1.2-Usò domestico-Due componenti	76	50.726,28	0,00	50.726,28	2.536,31	53.770,43	3.044,15	5,72%	2.688,52	152,21
1.3-Usò domestico-Tre componenti	100	18.164,63	0,00	18.164,63	908,23	19.110,85	946,22	5,23%	955,54	47,31
1.4-Usò domestico-Quattro componenti	101	11.353,04	0,00	11.353,04	567,65	11.805,82	452,78	5,24%	590,29	22,64
1.5-Usò domestico-Cinque componenti	111	4.776,70	0,00	4.776,70	238,84	5.072,45	295,75	6,23%	253,62	14,78
1.6-Usò domestico-Sei o piu' componenti	95	2.915,68	0,00	2.915,68	145,78	3.063,69	148,01	4,99%	153,18	7,40
2.7-Usò non domestico-Case di cura e riposo	563	1.041,38	0,00	1.041,38	52,07	1.083,56	42,18	4,05%	54,18	2,11
2.8-Usò non domestico-Uffici,agenzie,studii professionali	65	920,32	0,00	920,32	46,02	957,58	37,26	4,04%	47,88	1,86
2.10-Usò non domestico-Negozi abbigliamento,calzature,libreria,carteria	136	787,25	0,00	787,25	39,36	819,13	31,88	4,04%	40,96	1,60
2.11-Usò non domestico-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	51	108,54	0,00	108,54	5,43	112,89	4,35	4,00%	5,64	0,21
2.12-Usò non domestico-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idra)	207	352,39	0,00	352,39	17,62	366,61	14,22	4,03%	18,33	0,71
2.15-Usò non domestico-Attività artigianali di produzione beni specifici	94	456,72	0,00	456,72	22,84	479,83	23,11	5,06%	23,99	1,15
2.17-Usò non domestico-Bar, caffè, pasticceria	40	739,22	0,00	739,22	36,96	768,99	29,77	4,02%	38,45	1,49
2.18-Usò non domestico-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	330	1.508,69	0,00	1.508,69	75,43	1.603,10	94,41	6,25%	80,16	4,73
- Imposta relativa a immobili non calcolati nell'anno corrente (cessati, sospesi,...)	0	1.511,93	0,00	1.511,93	75,60	0,00	-1.511,93	0,00%	0,00	-75,60
TOTALI	0	104.929,80	0,00	104.929,80	5.246,49	109.782,61	4.852,81	0,00%	5.489,12	242,63